

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 ottobre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

## Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito [www.regione.Lazio.it](http://www.regione.Lazio.it)

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

## Riproduzione anastatica

### PARTE I

#### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

##### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 Agosto 2001, n. 1188.

Modificazioni alla deliberazione Giunta regionale del 30 gennaio 2001, n. 133 relativa a direttive ed indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge 493/93 art. 9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge 179/92 art. 4, da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi .....

Pag. 3

##### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 Agosto 2001, n. 1189.

Legge 179/92, articolo 8 e legge 493/93, articolo 9. Bandi di concorso per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi in locazione a imprese edilizie e loro consorzi: domande inammissibili, modalità e termini per la presentazione di ricorsi e/o osservazioni; domande ammissibili .....

» 5

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

03 AGO. 2001

=====

**03 AGO. 2001**

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: SIMEONI - AUGELLO - IANNARILLI

DELIBERAZIONE N° 1188

OGGETTO: Modificazioni alla D.G.R. del 30.01.01, n°133 relativa a "Direttive indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla l.493/93 art.9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge 179/92 art.4, da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi.



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

OGGETTO: Modificazioni alla D.G.R. del 30 gennaio 2001, n. 133 relativa a Direttive indirizzi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica fruente dei contributi previsti dalla legge 493/93 art.9 e dei programmi per la costruzione di alloggi per particolari categorie sociali, legge 179/92 art.4, da attuarsi da cooperative edilizie, imprese di costruzione e relativi consorzi.

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 30 gennaio 2001 n. 133

CONSIDERATO che nell'allegato A della citata deliberazione 133/2001 al punto 8 "Convenzione Comune Operatori" viene previsto che l'operatore debba sottoscrivere apposita Polizza fidejussoria finalizzata a risarcire la regione dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri concernenti la puntuale e tempestiva attuazione del programma costruttivo;

CONSIDERATO che per gli interventi in oggetto l'erogazione del contributo in conto capitale è subordinata alla presentazione da parte del soggetto attuatore di apposita fidejussione di pari importo del contributo finalizzata a garantire la Regione del buon andamento dell'intervento;

RITENUTO che le fidejussioni di cui ai precedenti considerato hanno la medesima finalità e pertanto al fine di non gravare, ulteriormente, gli interventi di obblighi non essenziali, si ritiene di semplificare le procedure e di annullare la polizza fidejussoria di cui al primo considerato, fermo restando quelle relative alle singole erogazioni dei contributi,

RITENUTO opportuno inoltre, perché superfluo e di difficile accertamento stabilire il limite di quanto stabilito al punto B.2 "che non abbiano bisogno di assistenza continua"

RITENUTO anche opportuno permettere a un maggior numero di utenti di usufruire delle agevolazioni di cui ai programmi finanziati ai sensi della legge 179 art.4 "particolari categorie sociali" di dare la possibilità anche a coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età con unico reddito derivante da pensioni di anzianità, reversibilità, invalidità e vecchiaia.

RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte, modificare l'allegato A alla deliberazione 133/2001 secondo le indicazioni sopra riportate;

VISTA infine, la legge 15 maggio, 1997, n. 127

DELIBERA

17 AGO. 2001

1. Di modificare la deliberazione nell'allegato A eliminando, per le motivazioni di cui alle premesse, al punto 8 il comma Polizza fidejussoria: le condizioni generali e particolari che devono essere contenute nella polizza in questione sono riportate nell'allegato Mod. precisando che l'importo della garanzia deve corrispondere all'importo del contributo concesso";

- al punto B.2 le parole " che non abbiano bisogno di assistenza continua"

di inserire;

- al punto B.2 al comma: Ulteriori requisiti per le particolari categorie sociali: anziani: persone che abbiano compiuto il 65° anno di età, la seguente frase:  
"tale limite di età è ridotto a 60 anni qualora il conduttore dell'alloggio abbia un unico reddito derivante da pensioni di anzianità, reversibilità, invalidità e vecchiaia".

2. Restano ferme le altre disposizioni e direttive di cui alla deliberazione

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo di legittimità ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sarà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio.